

**Edizione di mercoledì 23 maggio 2018**

## **ADEMPIMENTI**

**Dal CNF le buone prassi per la sicurezza dei dati**

di **Lucia Recchioni**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Bancarotta fraudolenta e scissione societaria**

di **Marco Bargagli**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**È reddito d'impresa quello prodotto dalle società tra avvocati**

di **Angelo Ginex**

## **IVA**

**Finanziamenti autovetture e verifica del pro-rata – II° parte**

di **Luca Caramaschi**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Cessione partecipazioni qualificate e regime fiscale delle plusvalenze**

di **EVOLUTION**

## ADEMPIMENTI

---

### ***Dal CNF le buone prassi per la sicurezza dei dati***

di **Lucia Recchioni**

Nella giornata di ieri, 22 maggio, il **Consiglio Nazionale Forense** ha diffuso delle nuove [linee guida in materia di protezione dei dati personali](#), le quali, pure essendo specificatamente rivolte agli **avvocati**, possono fornire utilissimi spunti di riflessione a tutti i **professionisti**, soprattutto in considerazione del clima di incertezza che regna a pochi giorni dalla piena applicazione del [Regolamento UE 679/2016](#).

Tra l'altro, in allegato alle linee guida è fornito un **modello di informativa** ai sensi dell'**articolo 13 Regolamento UE 679/2016**, il quale potrà rappresentare un importante punto di riferimento in considerazione dei nuovi **obblighi di informativa ai clienti** che scatteranno dal prossimo **25 maggio**, che, come noto, imporranno non solo di **adottare i nuovi modelli** a fronte dei nuovi incarichi conferiti, ma anche di adeguare **l'informativa già fornita**.

Tutto ciò premesso concentriamoci soprattutto sulla **seconda parte del modello**, liberamente consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Forense, la quale altro non è se non una **raccolta di schede pratiche**.

Innanzitutto viene chiarita la distinzione tra **titolare del trattamento** e **contitolari del trattamento**, fornendo un esempio: la differenza non è di poco conto in quanto, nel caso in cui vi sia **contitolarità del trattamento** si renderà necessario un **esplicito accordo interno** con il quale dovranno essere definiti le **responsabilità** e gli **obblighi dei singoli contitolari**.

Sul punto viene quindi chiarito che, nel caso in cui, ad esempio, **due avvocati** abbiano ricevuto **distinti mandati** dallo **stesso cliente** per **prestazioni diverse**, seppur connesse, **non** si realizza un'ipotesi di **contitolarità**: è il classico caso del cliente che affida la **difesa in sede civile** ad un avvocato e la **difesa penale** ad un altro avvocato.

Se, invece, lo **stesso mandato** è conferito a **più colleghi** si ritiene che in questo caso scatti l'obbligo di formulazione di uno **specifico accordo interno**, ravvisandosi **contitolarità** del trattamento.

Tutto quanto premesso, nel documento si sofferma poi l'attenzione su uno dei **nuovi adempimenti** introdotti dalla disciplina, ovvero l'obbligo di **tenuta del registro dei trattamenti**.

Sul punto si reputa utile ricordare che il suddetto registro si rende obbligatorio non solo in tutto i casi in cui l'**organizzazione presenti più di 250 dipendenti**, ma anche quando il **trattamento** *“possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non*

sia occasionale o includa il **trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10**".

Le linee guida ritengono pertanto che il **registro dei trattamenti** sia **obbligatorio** anche per gli **avvocati**, sebbene presentino un numero di dipendenti decisamente inferiore alla prevista soglia, se il trattamento si riferisce a **particolari fatti relativi a condanne o sanzioni**: sarà quindi **obbligatorio il registro del trattamento** per gli avvocati che si occupano di **diritto penale** o di **diritto di famiglia e minori**, ma sarà parimenti necessaria l'istituzione del registro se l'avvocato si occupa di **diritto della previdenza sociale** o di vertenze in materia di **risarcimento danni da lesioni personali**.

In considerazione dell'ampio numero delle fattispecie richiamate pare quindi evidente che, come anche sottolineato nelle linee guida, **la possibilità che un avvocato tratti solo dati comuni e non sia quindi obbligato alla tenuta del registro è un'ipotesi quasi di scuola**.

Questa interpretazione si scontra, in parte, con quella fornita dal **CNDCEC** e dalla **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** con il documento dello scorso **27 aprile** (si rinvia, a tal proposito, all'articolo "[Consulenza in materia di privacy anche per gli iscritti all'Albo](#)").

In quest'ultimo documento, infatti, la tenuta del registro **non è stata ritenuta obbligatoria**, sebbene **fortemente consigliata** ("**nonostante il registro dei trattamenti previsto dal GDPR non sia obbligatorio per gli studi professionali, se ne consiglia l'adozione**").

Dubbi potrebbero quindi sorgere se si considera che anche i professionisti dell'**area fiscale** trattano spesso **dati relativi alla salute** dei propri clienti al fine di consentirne la detrazione delle spese, sicché l'adozione del registro del trattamento potrebbe ritenersi non solo **fortemente consigliata**, ma addirittura **obbligatoria**.

Tornando però a concentrare l'attenzione sul documento, non può sfuggire un'interessante sezione, dedicata a "**L'adozione di buone prassi per la sicurezza dei dati**".

Le **linee guida** distinguono quindi **due fattispecie**:

- la **conservazione cartacea dei documenti**,
- la **conservazione informatica**.

Nel primo caso dovremo "**mettere in atto misure di sicurezza fisica nello studio**", come, ad esempio:

- **limitare l'accesso agli uffici**,
- **non archiviare i documenti in locali accessibili a tutti**,
- **installare allarmi**.

Nel secondo caso, invece, le misure da porre in essere sono ovviamente diverse, e il

documento suggerisce le seguenti:

1. **autenticare gli utenti** e impostare una **password personale** che presenti almeno 8 caratteri con lettere minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali. La **password non potrà essere scritta** su un foglio accessibile a tutti, **non potrà essere condivisa** e dovrà essere **modificata** regolarmente;
2. **individuare le persone** che possono accedere ai dati personali e rimuovere le autorizzazioni di accesso obsolete,
3. scrivere un **regolamento sull'utilizzo del computer** da inserire nel regolamento interno dello studio (se adottato),
4. fornire **mezzi di crittografia** per i **computer portatili** e per i **dispositivi di archiviazione removibili**, come ad esempio le **chiavette USB**,
5. **evitare di memorizzare i dati sensibili dei clienti**,
6. eseguire il **backup regolarmente** e **conservare i supporti di backup in un luogo sicuro**.

Da ultimo merita una riflessione anche la sezione del documento dedicata all'individuazione del **responsabile del trattamento**.

Troviamo infatti scritto che *“i soggetti a cui lo studio comunica i dati personali trattati sono considerati responsabili del trattamento (es. commercialista, consulente del lavoro, consulente, fornitori di servizi digitali, conservatori di documenti informatici, ecc.)”*.

Ricordiamo quindi, a tal proposito, che l'[articolo 28 Regolamento UE 679/2016](#):

- impone al titolare del trattamento di **ricorrere unicamente a responsabili del trattamento** (e quindi anche a consulenti fiscali e del lavoro) **che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate** in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della disciplina *privacy*;
- sancisce l'obbligo di **stipulare un contratto tra titolare e responsabile del trattamento**, dettagliandone il contenuto.

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Bancarotta fraudolenta e scissione societaria***

di **Marco Bargagli**

Gli atti di **riorganizzazione aziendale** possono, in linea di principio, presentare **particolari profili di interesse operativo e alcune criticità**, in quanto è necessario garantire e preservare **l'integrità patrimoniale** dei soggetti coinvolti.

Sotto il **profilo penale tributario**, ad esempio, l'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#) sanziona il soggetto attivo del reato che **aliena simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui**, al fine di **rendere in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale a tutela della pretesa erariale**.

In **sede di legittimità**, la suprema Corte di Cassazione ([sentenza n. 45730 del 22.11.2012](#)) ha confermato l'integrazione dei presupposti necessari per la **sussistenza del reato in rassegna** in riferimento ad un'**operazione di riorganizzazione aziendale** attraverso la quale una società, divenuta **debitrice verso l'Erario** per il pagamento dei tributi, era stata **svuotata di ogni attività a favore delle altre società riconducibili all'originaria proprietà del gruppo**, lasciando residuare in capo alla prima, quale **unico rapporto giuridico pendente, il debito fiscale**.

Il **disegno fraudolento** si concludeva con la cessione a soggetti terzi della società debitrice nei confronti dell'Erario, la messa in **liquidazione** della medesima e la successiva **dichiarazione di cessazione** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, [circolare n. 1/2018](#) del **Comando Generale della Guardia di Finanza** volume I – parte II – capitolo 1 “*il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA*”, pag. 183 e ss.).

Nel novero delle operazioni di **ristrutturazione aziendale** rientra anche la **scissione societaria disciplinata** dall'[articolo 2506 cod. civ.](#), il quale testualmente prevede che: “*con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci*”.

In merito occorre precisare che:

- la **società scissa** può, con la scissione, **attuare il proprio scioglimento senza liquidazione**, ovvero **continuare la propria attività**;
- la partecipazione alla scissione non è consentita **alle società in liquidazione** che abbiano iniziato la **distribuzione dell'attivo**.

Anche nell'ambito della **scissione** occorre analizzare compiutamente i particolari contesti che potrebbero realizzare il **trasferimento di assets patrimoniali** a favore di **altri soggetti giuridici**

(c.d. *good company*), mantenendo in capo alla **società scissa debiti ed altri rapporti giuridici pendenti** che **generano solo passività** (c.d. *bad company*).

Successivamente, a seguito dello **svuotamento delle attività**, la *bad company* preesistente potrebbe anche incorrere in **una procedura concorsuale** sino al suo **definitivo fallimento**, con conseguente **grave pregiudizio ai creditori**.

In siffatta ipotesi, potrebbero anche scaturire **importanti profili penali**, con particolare riferimento al **reato di bancarotta fraudolenta**.

In merito, si è recentemente espressa la **suprema Corte di Cassazione**, [sentenza n. 17163 del 17.04.2018](#), nella quale è stato chiarito che il reato in rassegna può applicarsi anche nei casi di **scissione societaria**, a seguito della quale si è creata un'**ingente distrazione patrimoniale** con conseguente **fallimento della società scissa**.

Il caso esaminato dagli ermellini rientra nel **frequente fenomeno** della “**scissione di una società in crisi**” la quale, allo **scopo di superare lo stato di difficoltà** in cui versa l'impresa, vede la separazione delle **passività (il c.d. *badwill*)**, lasciato nella c.d. “*bad company*”, dalle **attività (il c.d. *goodwill*)**, che vengono trasferite alla società di nuova costituzione, la c.d. “*new company*”.

In merito, il giudice di legittimità ha posto in evidenza che nell'ambito di una **scissione mediante costituzione di nuova società**, l'assegnazione a quest'ultima di **rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto distrattivo ai fini patrimoniali**.

Tuttavia, a parere degli ermellini, **integra il reato di bancarotta per distrazione** l'operazione di scissione di una società, **successivamente dichiarata fallita**, a favore di un'altra società **alla quale siano conferiti beni di rilevante valore** qualora tale operazione – **astrattamente lecita** – sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della **effettiva situazione debitoria** in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, nonché di ulteriori operazioni poste in essere a danno della società poi fallita, si riveli **volutamente depauperatoria** del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale.

Ciò premesso, nella fattispecie posta all'attenzione della suprema Corte, era emerso che **nell'ambito della scissione** erano stati **attribuiti alla società beneficiaria tutti gli elementi attivi della società scissa**, che **restava priva di mezzi e di dipendenti**, rimanendo **gravata dell'intero passivo** fino a quel momento dalla stessa accumulato, assumendo così la natura di “*bad company*”.

Inoltre, nel corso del giudizio erano emersi i **tipici elementi** che realizzano il reato di **bancarotta fraudolenta per distrazione**, tenuto conto che:

- i **beni ceduti alla *new company*** ed i **canoni previsti dal contratto di affitto di ramo d'azienda non erano mai stati pagati**, se non in minima parte;

- l'assegnazione alla società beneficiaria della **totalità dell'attivo della società scissa** (compresi i dipendenti, i beni strumentali e i contratti) poneva quest'ultima **nell'impossibilità di continuare ad operare e di pagare i debiti interamente rimasti a carico della stessa**, senza che alcun vantaggio fosse individuabile per la medesima come risultato della scissione;
- si era verificata una **significativa contrazione del fatturato** della società scissa, a cui si era aggiunto un accumulo di significativi debiti tributari.

In definitiva, l'operazione sopra illustrata era stata **preordinata ad abbandonare la società scissa al fallimento**, creando simmetricamente un **concreto pregiudizio per i creditori della fallita**, ragion per cui la suprema Corte ha confermato gli estremi per il **reato di bancarotta fraudolenta**.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***È reddito d'impresa quello prodotto dalle società tra avvocati***

di Angelo Ginex

Con [risoluzione AdE 35/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha posto lumi sulla **natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati** costituite ex [articolo 4-bis L. 247/2012](#), statuendo che *“l'esercizio della professione forense in forma societaria, in assenza di una specifica disposizione di carattere fiscale, costituisce **attività d'impresa**.”*

Tale intervento è stato sollecitato in considerazione della situazione di incertezza venutasi a creare in seguito alla [risoluzione AdE 118/E/2003](#), secondo cui le **società tra avvocati** costituite ex [articolo 16 D.Lgs. 96/2001](#) producono reddito di **lavoro autonomo**, e alla successiva istituzione delle **società tra professionisti**, disciplinate dall'[articolo 10 L. 183/2011](#).

Tra gli interventi legislativi suesposti, il primo, infatti, istituiva una **peculiare tipologia di società tra professionisti**, costituita integralmente da avvocati e soggetta ad un'autonoma disciplina, integrata dal rinvio alle disposizioni che regolano le **società in nome collettivo**, per i soli **fini civilistici** e per regolare il funzionamento del **modello organizzativo**.

Per quanto atteneva, invece, ai **profili fiscali**, si era più volte esaltato il **carattere professionale e personale** dell'**attività svolta**, aprendo dunque alla soluzione interpretativa della produzione di **reddito da lavoro autonomo**.

Anche da questo punto di vista, il richiamo alla disciplina delle **società in nome collettivo** non consentiva alle società di avvocati di essere annoverate come enti commerciali.

Con riferimento alle **società tra professionisti** disciplinate dall'[articolo 10 L. 183/2011](#), invece, si era sostenuto che il reddito da esse prodotto doveva considerarsi **reddito d'impresa**, in quanto rilevante ai fini della tassazione non era l'esercizio dell'attività professionale, ma la **veste societaria** scelta dai soci.

Le **società tra avvocati** di cui all'[articolo 4-bis L. 247/2012](#), oggetto del documento di prassi in rassegna, si discostano, al contrario, dai precedenti modelli societari, in quanto è previsto che **la professione forense possa essere prestata mediante società di persone, di capitali e cooperative** iscritte in una sezione speciale dell'albo detenuto dall'ordine della circoscrizione in cui ha sede la società ad esse dedicata, purché ricorrano i seguenti **requisiti**:

- i **soci**, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo;
- l'organo di gestione deve essere composto per più della metà da **soci avvocati**;



- i membri dell'**organo di gestione** devono appartenere alla compagine societaria.

Infine, esse sono costituite secondo i modelli societari tipici, di cui ai titoli V e VI del codice civile, e pertanto sono **soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto**.

Quindi, ferma restando la personalità della prestazione professionale del singolo avvocato, attesa l'inesistenza di una norma *ad hoc*, **l'esercizio della professione forense in forma associativa costituisce attività di impresa**.

Questo è avvalorato, oltretutto, dalla **nota 19 dicembre 2017, n. 43619** emessa dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, secondo cui **l'elemento soggettivo della tipologia societaria prevale su quello oggettivo della prestazione professionale**.

Sulla base di quanto precede, si può affermare che le **società tra avvocati** costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative producono **reddito d'impresa**, di cui agli [articoli 6 e 81 D.P.R. 917/1986](#), da determinarsi in base alla forma societaria selezionata.

In definitiva, le società di capitali costituite per l'esercizio dell'attività di avvocato saranno **soggette ad Ires, per il reddito prodotto, e ad Irap, per il valore della produzione**, da calcolarsi attraverso il metodo da bilancio; mentre il reddito d'impresa prodotto da **società di persone**, e imputato per trasparenza ai soci, sarà **soggetto ad Irpef**, oltre che ad **Irap**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## IVA

---

### **Finanziamenti autovetture e verifica del pro-rata – II° parte**

di Luca Caramaschi

Le conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione 41/E/2011](#) e richiamate nel [precedente contributo](#), poggiano sulla considerazione che le provvigioni maturate dalla concessionaria a fronte dei **finanziamenti** concessi ai propri clienti abbiano natura "accessoria" rispetto ai proventi derivanti dall'attività principale di vendita delle **autovetture**.

Vediamo di seguito con quali criteri deve essere valutata la sussistenza di tale **accessorietà**.

-

#### **Occasionalità e accessorietà delle operazioni finanziarie esenti**

Come ha più volte ricordato l'Agenzia delle entrate in diverse pronunce ([risoluzione AdE 204/E/2002](#); [risoluzione AdE 273/E/2002](#); [risoluzione AdE 286/E/2007](#)), ai sensi dell'[articolo 55 Tuir](#) non può essere considerata **occasionale** l'**attività economica esercitata per professione abituale**, ancorché non esclusiva, tanto che la stessa può esplicarsi anche in un unico affare, che implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici.

In merito al requisito dell'**accessorietà** va poi rilevato che la **Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 20.04.2004 (causa C-77/01)** ha ritenuto che affinché un'attività possa essere definita **accessoria** non è rilevante che le operazioni compiute producano redditi d'impresa, né che tali redditi possano essere superiori a quelli conseguiti mediante l'attività indicata come principale.

Va, tuttavia, precisato che la stessa **Corte, con sentenza dell'11.07.1996 (causa C-306/94)**, ha affermato che *"... la non inclusione ... delle operazioni **accessorie** finanziarie nel denominatore della frazione usata per il calcolo del **pro-rata** serve ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo della perfetta neutralità garantita dal sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto .... **se tutti i risultati delle operazioni finanziarie** del soggetto passivo aventi un nesso con un'attività imponibile **dovessero essere inclusi nel detto denominatore**, anche qualora l'ottenimento di tali risultati non implichi l'impiego di beni o di servizi soggetti all'Iva o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, **il calcolo della detrazione sarebbe falsato**".*

Sull'argomento la [circolare 71/1987](#) ha chiarito che: *"la nozione di 'attività propria', specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente **qualitativo**, intesa cioè come quella diretta a realizzare l'**oggetto sociale** e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e quindi nota ai terzi. (...)"*. Da ciò consegue che le

*operazioni di natura finanziaria, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, **non** possono essere considerate come **attività propria dell'impresa**, ma devono essere piuttosto qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell'attività esercitata, in quanto rese a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima. Tale orientamento risulta peraltro confermato dalla **Corte di Cassazione** la quale, con **sentenza del 28 maggio 2001, n. 7214**, precisa che la **natura accessoria** dei finanziamenti può essere provata dal fatto che questi siano erogati sempre a favore di **clienti "commerciali"** e sempre finalizzati al solo **acquisto di merci**. In tal senso si esprime, altresì, la sentenza n. 11085 del 7 maggio 2008 della Corte di Cassazione, secondo la quale vanno **escluse dal calcolo** della percentuale di detrazione "tutte le attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o **accessorio** per un migliore svolgimento dell'**attività propria d'impresa**".*

Un ulteriore elemento per valutare se l'**attività finanziaria** adottata quale **forma di incentivazione** dell'attività commerciale primaria sia da considerarsi anch'essa **autonoma "attività d'impresa"**, è quello di considerare se l'impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva sia tale da costituire una vera e propria **organizzazione specifica** per la gestione di tale attività (si vedano in proposito i contenuti delle due sentenze della Corte di Giustizia UE citate in precedenza).

In caso di risposta positiva, le prestazioni derivanti dalla proposta di **finanziamenti** assumeranno dignità di **attività autonoma** con la conseguenza che tali proventi esenti concorreranno alla formazione del **pro-rata** unitamente a quelli delle altre attività (in questo caso resta ovviamente impregiudicata la possibilità di optare per la **separazione delle attività** ai sensi dell'[articolo 36 D.P.R. 633/1972](#)).

## Conclusioni

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, l'Agenzia ritiene che le **operazioni di finanziamento** poste in essere dalle **concessionarie automobilistiche**, così come i **corrispettivi** conseguiti per lo svolgimento dell'**attività di intermediazione** nelle operazioni di finanziamento, non debbano concorrere alla determinazione della percentuale di **detraibilità** dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), in quanto trattasi di prestazioni **accessorie o strumentali all'acquisizione dei contratti di vendita** dei beni relativi all'attività propria dell'impresa, esercitate con un **limitato impiego di lavoro, beni e servizi** (tali da non configurare un'organizzazione specifica).

Una recente conferma delle posizioni espresse con la [risoluzione AdE 41/E/2011](#) è giunta dalla Suprema **Corte di Cassazione** la quale, con l'[ordinanza n. 23811 dell'11.10.2017](#), ha cassato la decisione dei giudici di secondo grado secondo i quali i finanziamenti erogati dalle concessionarie auto dovevano concorrere al calcolo del **pro rata di detrazione**, e ciò a prescindere dalla composizione del **volume d'affari** e dalla **composizione degli acquisti**, intesa come grado di incidenza, rispettivamente, delle **operazioni finanziarie esenti** rispetto alle **operazioni imponibili** e degli acquisti imputabili alle operazioni esenti rispetto ai restanti acquisti.

A supporto delle proprie conclusioni la Cassazione ha richiamato i contenuti della pronuncia della *Corte di Giustizia UE* ([causa C-378/15](#), **caso Mercedes Benz Italia**), secondo cui *“la composizione della cifra d'affari del soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare se talune operazioni debbano essere considerate come «accessorie», ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva”, precisando però “che si deve altresì tener conto, a tal fine, del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l'Iva è dovuta”.*

Ulteriormente l'Agenzia, nella [risoluzione 41/E/2011](#), precisa che tali conclusioni (che portano alla non applicazione del pro-rata generale) non trovano applicazione qualora i **finanziamenti** siano destinati a finalità diverse dall'acquisto dei beni oggetto dell'attività (come nel caso esaminato delle concessionarie automobilistiche).

In tali casi appare evidente come l'attività di **finanziamento** non possa essere ricollegata ad alcuna forma di incentivazione delle vendite e, quindi, non si possa attribuire ad essa un **carattere di accessorietà** rispetto all'attività propria dell'impresa.

Infine, è bene ribadire che in caso di **non** applicazione del **pro-rata generale di detrazione**, l'operazione esente produce comunque una limitazione al diritto alla detrazione: il **criterio** sarà quindi quello dell'**afferenza** e cioè dell'**indetraibilità dell'imposta relativa ai soli beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le operazioni esenti** (per fare un esempio, laddove vengano sostenute spese di stampa per l'acquisto della modulistica necessaria alla sottoscrizione delle pratiche di finanziamento, l'Iva assolta sulla relativa fattura dovrà essere resa **totalmente indetraibile** in quanto riferita esclusivamente ad **operazioni esenti**).

Seminario di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Cessione partecipazioni qualificate e regime fiscale delle plusvalenze***

di **EVOLUTION**



L'imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata subisce una serie di modifiche. Infatti fino al 31.12.17 è imponibile per la misura del 49,72%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018,, per effetto di quanto stabilito dal D.M. 26.05.2017, la percentuale rilevanza di imponibilità passa dal 49,72% al 58,14% a seguito della riduzione dell'aliquota Ires al 24% e, a partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 999 e ss) ha previsto l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Misure agevolative", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il pagamento di tutti gli importi dovuti in caso di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione qualificata è imponibile per la misura del 49,72%. Pertanto, ipotizzando l'applicazione della massima aliquota IRPEF (senza considerare le addizionali) del 43%, si ottiene un carico effettivo globale massimo del 21,28%.

Tuttavia, per effetto di quanto stabilito dal [D.M. 26.05.2017](#), a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018, la percentuale rilevanza di imponibilità passa dal 49,72% al 58,14%. L'incremento è conseguenza della riduzione dell'aliquota Ires al 24%.

A partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1, commi 999 e ss) ha previsto l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni qualificate.

La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazione non qualificata è imponibile per la

misura del 100% e sconta una imposta sostitutiva del 26%.

Pertanto, le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, concorrono al reddito nella misura del:

- 58,14% per gli atti di realizzo posti in essere dal 2018 al 31.12.2018;
- 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dal 01/01/2009 al 31/12/2017;
- 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima del 01/01/2009.

Dal 1° gennaio 2019, la plusvalenza non concorrerà a formare il reddito imponibile, nel senso che sarà tassata separatamente.

Vale la pena qui sottolineare che, l'[articolo 2, comma 3 del D.M. 26/05/2017](#) dispone che detta rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni non si applica ai soggetti di cui all'[articolo 5 del Tuir](#).



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >